COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 12

Riunione del 14 dicembre 2011

12.11.12 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
- ASD ZAMMARANO SPORTLAB FOGGIA n.p. Presidente p.t.
- ARTURO ZAMMARANO n.q. Presidente p.t. ASD ZAMMARANO SPORT

Sono presenti:
- Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Claudio Zander - Componente / relatore

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:
- **ASD Zammarano Sportlab Foggia:** in persona del Presidente p.t. "*Per aver, in violazione degli artt. 9 e 17 Statuto Fipav nonché dell'Art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, utilizzato in campo nelle partite ufficiali di Coppa Italia del 17 e del 25 settembre 2011 atleti tesserati con la ASD Zammarano Sportlab Foggia, sprovvisti dell'idoneità medico agonistica prescritta (certificato medico)*"
- **Arturo ZAMMARANO:** "*per aver violato l'art. 55 comma 2 R.G., non avendo provato lo stesso Presidente la sua estraneità ai fatti contestati al sodalizio*";
La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 14 dicembre 2011, ove presenziavano il rappresentante della Procura Federale, Avv. Giuseppe Militerni, ed il legale nominato dagli incolpati Avv. Maria Michela De Matteis giusta procura che depositava agli atti in udienza.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G. con la richiesta di sospensione del tesserato Arturo Zammarano per mesi sei e con la richiesta della multa di €. 750,00 nei confronti del sodalizio ASD Zammarano Sportlab Foggia;
- Preso atto della memoria difensiva depositata dagli incolpati;
- Udito il difensore degli incolpati e preso atto delle conclusioni;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dal comunicato stampa del 26/09/2011, con il quale il dirigente del sodalizio Zammarano Sportlab, Prof. Antonio Manzilli, rassegnando le proprie dimissioni relativamente all'incarico assunto, rappresentava, tra le altre questioni poste a fondamento della sua decisione, che il suddetto sodalizio aveva utilizzato in campo nelle partite ufficiali di Coppa Italia del 17 e 25 settembre 2011 alcuni atleti sprovvisti della idoneità medico agonistica prescritta (certificato medico).
La Procura, acquisiti agli atti i documenti, comunicava atto di incolpazione cui faceva seguito una memoria difensiva a firma del Presidente Arturo Zammarano, ritenuta priva di ogni pregio giuridico.
La Procura, pertanto, ritenendo i fatti di indagine scrupolosamente accertati, deferiva gli incolpati innanzi a questa Commissione come da separato atto.
Questa Commissione ritiene, in merito ai fatti oggetto del presente procedimento, che gli elementi di colpevolezza forniti a carico degli incolpati non siano idonei ad integrare le violazioni contestate.
Invero, il comunicato che dà origine al presente procedimento, appare estremamente generico e indeterminato in ordine all'esatta identificazione degli atleti asseritamente sprovvisti del certificato di idoneità medico sportiva.
Viene affermato, infatti, nel contesto del citato comunicato, che "*.. ancora più grave è stata la decisione far scendere in campo nelle partite ufficiali di Coppa Italia del 17 e 15 u.s. i giocatori sprovvisti della idoneità medico agonistica…"* ma tali circostanze sono rimaste prive di idoneo riscontro probatorio.
A prescindere dalle affermazioni contenute nella memoria depositata dagli incolpati, questa Commissione non è stata messa in grado di sapere chi e quanti giocatori sono scesi in campo in occasione delle competizioni di Coppa Italia senza la dovuta certificazione di idoneità medico sportiva e, in ipotesi, quanti di essi erano in possesso di certificazione medica rilasciata nella stagione precedente dal sodalizio di provenienza ancora in corso di validità.
Pertanto, pur confermando che la materia trattata, stante la sua importanza e delicatezza, merita una particolare attenzione e adeguato controllo dagli organi a ciò preposti, al fine di poter irrogare una appropriata sanzione conseguente alle violazioni contestate, è necessario che vengano forniti gli elementi probatori minimi che giustifichino un siffatto provvedimento, in assenza dei quali non può che disporsi il non luogo a sanzione.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale dispone il non luogo a sanzione a carico del tesserato Arturo Zammarano e del sodalizio ASD Zammarano Sportlab Foggia.

ILPRESIDENTE
Avv.Costanza Acciai

Roma, 23 dicembre 2011